

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER LA DISCIPLINA DELL'ACCESSO AL REGISTRO PUBBLICO DELLE OPPOSIZIONI DA PARTE DEGLI OPERATORI DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 1, LETT. C), DEL D.P.R. n. 26/2022.

Art. 1 Oggetto e regime di applicazione delle Condizioni generali di contratto

1.1 Le presenti Condizioni generali di contratto (di seguito: "Condizioni generali") disciplinano le modalità ed i termini con cui la Fondazione Ugo Bordonì, con sede in Roma, Viale del Policlinico 147, codice fiscale 97201200587, in persona del Presidente e l.r.p.t., fornisce agli Operatori di cui all'art. 1, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 26/2022 (di seguito: "il Regolamento") il servizio avente per oggetto la disciplina delle modalità tecniche ed operative di funzionamento ed accesso al Registro pubblico delle opposizioni (di seguito: "il Registro") – previsto dal Regolamento – da parte degli Operatori.

1.2 Il servizio è fornito dalla Fondazione Ugo Bordonì, di seguito denominata "il Gestore", in forza del Contratto di servizio firmato il 27 febbraio 2020, giusta Determina direttoriale del 26 febbraio 2020, con il Ministero dello Sviluppo Economico (ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy) – Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali (di seguito: "il Ministero"), in attuazione dell'art. 4 del Regolamento, con il quale la suddetta Fondazione è stata individuata quale affidatario della realizzazione, gestione e manutenzione del Registro fino al 31 dicembre 2024.

1.3 Ai fini delle presenti Condizioni generali, per Operatore si intende qualunque soggetto, persona fisica o giuridica, che, in qualità di titolare ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, di seguito: "RGPD"), intenda effettuare il trattamento dei dati di cui all'articolo 129, comma 1, del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice per la protezione dei dati personali, di seguito: "il Codice"), e delle numerazioni telefoniche nazionali mediante l'impiego del telefono oppure mediante posta cartacea per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale; per Contraente telefonico, qualunque persona fisica, persona giuridica, ente o associazione parte di un contratto con un fornitore di servizi telefonici accessibili al pubblico per la fornitura di tali servizi, o destinatario di tali servizi anche tramite schede prepagate.

1.4 Le presenti Condizioni generali sono state redatte nel rispetto del Regolamento e del Contratto di servizio, così come previsto dall'articolo 7, comma 3, del suddetto Contratto e successive modifiche e integrazioni. Esse hanno portata di carattere generale e potranno subire le modifiche rese necessarie da successive disposizioni di legge e/o di regolamento e/o da successivi atti e/o provvedimenti delle Autorità competenti.

1.5 Le presenti Condizioni generali sono state comunicate preventivamente al Ministero. Eventuali modifiche, variazioni ed integrazioni delle stesse, rese necessarie da successive disposizioni di legge e/o di regolamento e/o da successivi atti e/o provvedimenti delle Autorità competenti e/o da esigenze tecniche di realizzazione e/o di gestione del servizio, nel rispetto dei diritti degli Operatori, verranno parimenti e preventivamente comunicate al Ministero.

1.6 Si applicano sempre le Condizioni generali vigenti nel momento in cui l'Operatore sottopone l'ultima quantità di numeri al Gestore per verifica e/o aggiornamento.

Art. 2 Perfezionamento del Contratto

2.1 L'Operatore che intenda contattare i Contraenti telefonici, per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale mediante l'impiego del telefono o della posta cartacea nel rispetto della disciplina vigente, presenta apposita istanza presso il Gestore, contenente le informazioni di cui all'art. 5, comma 1, del Regolamento, secondo le indicazioni procedurali esposte sul sito web del Gestore: www.registrodelleopposizioni.it.

2.2 Sarà cura dell'Operatore comunicare tempestivamente eventuali variazioni delle informazioni di cui al par. 2.1 delle presenti Condizioni generali, seguendo la procedura riportata sul sito web del Gestore e prendendo atto di eventuali variazioni della stessa.

2.3 Il Gestore, verificata la completezza della documentazione ricevuta in relazione alle informazioni di cui all'art. 5, comma 1, del Regolamento, rende disponibili all'Operatore: le presenti Condizioni generali, il modulo di adesione precompilato con le dichiarazioni e indicazioni dallo stesso effettuate, nonché la fattura emessa secondo la normativa vigente e relativa all'importo selezionato dall'Operatore (corrispondente alla quota di numerazioni acquistate da poter sottoporre al Gestore per verifica e/o aggiornamento) nel corso della fase di presentazione dell'istanza di adesione al servizio.

2.4 L'Operatore provvede a trasmettere il modulo di adesione e, qualora non già acquisita, la ricevuta di avvenuto pagamento della fattura, riportante l'identificativo della transazione (ad es. CRO, TRN o codici identificativi equipollenti) e la data di valuta del bonifico, secondo le seguenti modalità: mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, con firma autografa su documento cartaceo, oppure mediante messaggio di Posta Elettronica Certificata (PEC), con firma digitale con valore legale su documento digitale.

2.5 Il contratto si intende perfezionato con l'effettiva ricezione, da parte del Gestore, della documentazione di cui ai parr. 2.3 e 2.4, secondo le modalità di cui al par. 2.4, delle presenti Condizioni generali.

Art. 3 Attivazione ed erogazione del servizio e disciplina dell'accesso al Registro da parte degli Operatori

3.1 Per comunicare con il Gestore, ciascun Operatore deve essere dotato di un collegamento a internet e di un indirizzo di posta elettronica tradizionale/certificata. Inoltre, deve possedere uno dei metodi di identificazione digitale resi disponibili dal Gestore.

3.2 L'Operatore non può accedere al Registro se non per le finalità di cui all'art. 8, comma 1, del Regolamento.

3.3 Il Gestore, entro quindici giorni dalla effettiva ricezione dell'istanza di cui al par. 2 delle presenti Condizioni generali, comprensiva della documentazione ivi richiesta:

a) assegna all'Operatore le credenziali di autenticazione e i profili di autorizzazione necessari per poter accedere alle funzioni per la visualizzazione e l'aggiornamento dei dati relativi al profilo "Operatore" (art. 5 del Regolamento), nonché all'aggiornamento delle liste di numerazioni (art. 8 del Regolamento). In base alla scelta effettuata dall'Operatore, per le suddette credenziali si utilizzano uno username, una password e uno dei metodi di identificazione digitale resi disponibili dal Gestore ovvero una casella PEC e un certificato di firma digitale con valore legale;

b) pubblica gli estremi identificativi dell'Operatore, comprensivi dei riferimenti di contatto, sull'elenco consultabile sul sito web www.registrodelleopposizioni.it.

3.4 La generazione delle prime credenziali di autenticazione per ogni utente delegato dal firmatario dell'istanza ad interagire con il sistema avviene durante la procedura di presentazione dell'istanza. Dopo il primo accesso ogni utente avrà facoltà di modificare la propria password attraverso l'apposita funzione messa a disposizione all'interno dell'area riservata e in ogni caso il titolare dell'istanza avrà facoltà di chiedere la reimpostazione della password in caso di necessità utilizzando la procedura prevista. Poiché l'indirizzo della casella di posta elettronica, sia tradizionale sia certificata, viene associato esclusivamente all'operatore di telemarketing istante, non può essere utilizzato lo stesso indirizzo di posta in fase di presentazione di istanze diverse. L'Operatore si impegna a conservare ed utilizzare tali credenziali con la massima riservatezza e diligenza, in quanto la conoscenza da parte di terzi delle sue credenziali di autenticazione potrebbe consentire a questi ultimi l'indebito utilizzo del servizio. Pertanto, l'Operatore si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente al Gestore qualsiasi uso non autorizzato del proprio username e/o password ed ogni altra violazione della sicurezza di cui venisse a conoscenza, ivi compreso il suo eventuale furto, smarrimento, compromissione o perdita.

3.5 L'Operatore, al fine di verificare l'iscrizione nel Registro da parte dei Contraenti telefonici, sottopone a verifica e aggiornamento le liste di numerazioni relative alle utenze telefoniche nazionali ovvero ai corrispondenti indirizzi postali presenti negli elenchi di contraenti di cui all'articolo 129 del Codice, che nel rispetto della disciplina vigente intende utilizzare per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l'impiego del telefono o della posta cartacea. La durata della consultazione del Registro da parte dell'Operatore ha efficacia pari a 15 giorni per i trattamenti di dati per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale mediante l'impiego del telefono, e a 30 giorni per i trattamenti di dati per le medesime finalità mediante l'impiego della posta cartacea, decorrenti dal ricevimento a mezzo PEC da parte dell'Operatore della lista di numerazioni verificata e aggiornata ovvero dalla data di pubblicazione della medesima lista tramite un servizio web dedicato all'Operatore. Decorso tale periodo di tempo la lista riscontrata scade e l'Operatore deve procedere ad una nuova consultazione.

3.6 Poiché all'Operatore che procede alla consultazione del Registro non possono essere trasferiti dati personali contenuti nel Registro stesso, la procedura di accesso avviene secondo sistemi automatizzati basati sull'invio al Gestore, da parte dell'Operatore, di una o più liste di numerazioni, il cui aggiornamento, previo confronto con i dati del Registro, avviene a cura del Gestore, entro ventiquattro ore dalla ricezione della richiesta, nel rispetto della disciplina sui costi di accesso di cui all'art. 4 delle presenti Condizioni generali e secondo le seguenti modalità:

a) gli Operatori che hanno scelto di utilizzare la modalità web inviano la richiesta mediante trasmissione della lista attraverso una connessione autenticata e protetta dall'utilizzo del protocollo HTTPS (HTTP su TLS/SSL). Le fasi del processo di aggiornamento delle liste di numerazioni saranno indicate attraverso messaggi di posta elettronica contenenti le date di ricezione della richiesta e di disponibilità della risposta. La lista di numerazioni aggiornata, utilizzabile dall'Operatore secondo quanto previsto dal par. 3.5 delle presenti Condizioni generali, è resa disponibile all'Operatore tramite web, mediante connessione autenticata con modalità analoghe a quelle usate per l'invio della richiesta, e viene mantenuta accessibile all'Operatore per la durata di due anni;

b) gli Operatori che hanno scelto di utilizzare la casella di Posta Elettronica Certificata e la firma digitale con valore legale inviano la richiesta, firmata digitalmente, all'indirizzo PEC predisposto dal Gestore in funzione della finalità della consultazione. Alla richiesta deve essere accluso un unico allegato contenente una sola lista da aggiornare e deve provenire dalla casella PEC preventivamente comunicata dall'Operatore al Gestore, al momento di presentazione dell'istanza o in un successivo aggiornamento. Il Gestore, in risposta al messaggio ricevuto, produce e invia in allegato tramite PEC la lista verificata e aggiornata, firmata digitalmente. Per evitare casi di malfunzionamento nella gestione della PEC, il Gestore è dotato di un'ulteriore casella di PEC, offerta da un gestore differente, al fine di minimizzare gli effetti di eventuali disservizi a carico dei gestori di PEC.

3.7 Nell'ipotesi in cui non sia possibile dare seguito alla richiesta, l'Operatore riceverà una comunicazione con l'indicazione del problema emerso.

3.8 Le liste di numerazioni da sottoporre a verifica e ad aggiornamento in formato elettronico devono essere generate secondo i criteri riportati nella sezione per gli Operatori sul sito www.registrodelleopposizioni.it.

3.9 La dimensione minima di una singola lista sottoposta a verifica e ad aggiornamento è di una numerazione telefonica. La dimensione massima di una singola lista sottoposta a verifica e ad aggiornamento è di 1.000.000 (un milione) di numerazioni telefoniche.

3.10 Il numero massimo giornaliero di singole liste sottoposte ad aggiornamento da parte di ogni singolo Operatore è pari a 5. È possibile nello stesso giorno richiedere l'aggiornamento di un numero superiore di liste, fino a un massimo di 15 richieste, purché ciascuna delle prime 5 richieste contenga non meno di 900.000 numerazioni telefoniche e vi sia la necessità, per il singolo Operatore, di procedere in un unico giorno all'aggiornamento di una quantità complessiva di numerazioni telefoniche superiore a 5.000.000 (cinque milioni).

Art. 4. Costi di accesso al Registro e termini di fruibilità del servizio

4.1 Il costo di accesso al Registro è determinato in maniera unitaria dal Ministero, secondo le modalità di cui all'art. 6, comma 1, del Regolamento e all'art. 9, comma 1, del Contratto di servizio e successive modifiche e integrazioni.

4.2 Contestualmente al perfezionamento del presente contratto, l'Operatore acquista una quantità di numeri da poter sottoporre al Gestore, nei limiti e alle condizioni previste dal vigente decreto del Ministero sulle tariffe di accesso al servizio da parte degli Operatori, per aggiornamento entro e non oltre il 31 dicembre 2023. Tutte le verifiche sulle liste di numerazioni, su richiesta dell'Operatore ed entro e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2023, possono anche avvenire in tempi diversi, fino al raggiungimento di una dimensione complessiva, intesa come somma delle dimensioni delle singole liste sottoposte a verifica, pari alla quantità di numeri acquistati. Il Gestore provvede all'aggiornamento della lista in questione solo a fronte dell'avvenuto pagamento dell'importo predeterminato corrispondente a quote di numerazioni da verificare e da aggiornare di volta in volta, in base alle richieste dell'Operatore.

4.3 L'Operatore, previa comunicazione al Gestore secondo le modalità di cui all'art. 2 delle presenti Condizioni generali e per pagamenti unitari di importo pari o superiore a Euro 2.000 (IVA esclusa), può decidere di pagare l'importo predeterminato di cui al par. 4.2 in due rate, di pari importo, da corrispondersi nei seguenti termini:

la prima rata contestualmente al perfezionamento del contratto; la seconda rata entro e non oltre n. 6 (sei) mesi dall'acquisto della corrispondente quantità di numeri da poter sottoporre al Gestore per la verifica e per l'aggiornamento. In caso di mancato pagamento di una rata il servizio di verifica e aggiornamento delle liste da parte del Gestore viene sospeso fino alla presentazione delle evidenze di avvenuto pagamento. In ogni caso l'Operatore potrà sottoporre a verifica e ad aggiornamento esclusivamente la quota parte delle numerazioni acquistate corrispondente agli importi di cui abbia presentato l'evidenza di avvenuto pagamento, fatta comunque salva l'ipotesi di sospensione del servizio per omesso versamento di una rata.

4.4 Al termine di ogni operazione di verifica e di aggiornamento, il Gestore comunica all'Operatore la quantità di numerazioni residue a sua disposizione, al fine di dimensionare correttamente le future richieste e di acquistare eventualmente ulteriori numerazioni per operazioni di verifica e aggiornamento.

4.5 Nel caso in cui l'Operatore invii una lista di numerazioni da verificare e aggiornare contenente una quota superiore alle proprie numerazioni residue e regolarmente pagate, l'operazione di verifica e aggiornamento non potrà essere portata a termine e l'Operatore riceverà apposita notifica in tal senso con l'indicazione della quota residua di numerazioni a disposizione.

4.6 L'Operatore che intenda acquistare nuove quote di numerazioni da sottoporre al Gestore per la verifica e l'aggiornamento entro e non oltre il 31 dicembre 2023 può farlo nei limiti e alle condizioni previste dal vigente decreto del Ministero sulle tariffe di accesso al servizio da parte degli Operatori, anche prima dell'esaurimento del precedente credito numerico prepagato, mediante le modalità indicate sul sito web del Gestore: www.registrodelleopposizioni.it. Il Gestore, su richiesta dell'Operatore, metterà a disposizione dell'istante la procedura per la ricarica del credito con gli importi da corrispondere, nonché i termini e le modalità di pagamento.

4.7 L'Operatore provvederà a trasmettere al Gestore la ricevuta di avvenuto pagamento della fattura, qualora non già acquisita, da cui si evincano l'identificativo della transazione (ad es. CRO, TRN o codici identificativi equipollenti) e la data di valuta del bonifico.

4.8 Il Ministero può aggiornare le tariffe secondo quanto riportato all'art. 6, comma 1, del Regolamento. Qualora le tariffe determinate come sopra siano soggette ad eventuali modifiche successivamente alla stipula del contratto tra Gestore e Operatore, il Gestore le applicherà alle successive fatturazioni dal giorno di entrata in vigore della modifica.

Art. 5. Cessazione e risoluzione del contratto

5.1 Il contratto cesserà automaticamente nei seguenti casi:

- a) decorsi dodici mesi dall'ultima consultazione del Registro;
- b) recesso dell'Operatore;
- c) risoluzione di diritto del contratto ex par. 5.2 delle presenti Condizioni generali;
- d) in tutte le ipotesi previste da vigenti e/o successive disposizioni di legge e/o di regolamento e/o da successivi atti e/o provvedimenti delle Autorità competenti.

In ciascuno dei suddetti casi, l'Operatore non ha diritto al rimborso, anche parziale, dei costi sostenuti e/o delle somme corrisposte, a qualsiasi titolo al Gestore, e cesserà la validità di iscrizione al Registro con conseguente cancellazione dell'Operatore dal Registro medesimo.

5.2 Salvo quanto previsto dal par. 5.1 delle presenti Condizioni generali, le parti convengono espressamente che la violazione degli obblighi e/o delle obbligazioni e/o degli adempimenti e/o dei divieti previsti all'art. 6 ("Obblighi dell'Operatore - Divieti"), e relative sottonumerazioni, delle presenti Condizioni generali, comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto, fatta salva la facoltà della parte non inadempiente di chiederne l'esecuzione. A titolo esemplificativo e non esaustivo il presente contratto si risolverà di diritto ex art. 1456 c.c. laddove l'Operatore venga meno ai seguenti impegni:

- a) non utilizzare per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l'impiego del telefono o della posta cartacea, tutti i numeri telefonici nazionali e i corrispondenti indirizzi postali presenti negli elenchi di cui all'articolo 129 del Codice che, dopo l'aggiornamento della lista da parte del Gestore, non possono essere contattati;
- b) comunicare tempestivamente al Gestore ogni variazione dei dati comunicati al momento dell'adesione, con particolare, ma non esclusivo, riferimento ad eventuali variazioni dei soggetti terzi incaricati dall'Operatore per effettuare le chiamate nel rispetto della disciplina vigente;
- c) pagare puntualmente i costi di accesso al Registro come determinati in base all'art. 6 del Regolamento;
- d) garantire al Contraente telefonico, che venga contattato per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l'impiego del telefono o della posta cartacea, idonee informative, in particolare sulla possibilità e sulle modalità di iscrizione nel Registro per opporsi a futuri contatti, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento;
- e) ovvero qualora l'Operatore violi il divieto di cedere a terzi, in tutto o in parte, a titolo oneroso e/o gratuito, il presente contratto e/o le obbligazioni e/o i diritti dal medesimo derivanti.

Art. 6. Obblighi dell'Operatore – Divieti

6.1 L'Operatore si impegna a:

- a) rispettare gli obblighi di consultazione di cui all'art. 1, comma 12, della Legge n. 5/2018;
- b) non utilizzare per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l'impiego del telefono o della posta cartacea tutti i numeri telefonici nazionali e i corrispondenti indirizzi postali presenti negli elenchi di cui all'articolo 129 del Codice che, dopo l'aggiornamento della lista da parte del Gestore, non possono essere contattati;
- c) adeguare le proprie infrastrutture tecnologiche, destinate all'interfaccia con il Registro, agli standard tecnologici stabiliti dal Gestore;
- d) comunicare tempestivamente al Gestore ogni variazione dei dati comunicati al momento dell'adesione, con particolare, ma non esclusivo, riferimento ad eventuali variazioni dei soggetti terzi incaricati dall'Operatore per effettuare le chiamate nel rispetto della disciplina vigente;
- e) pagare puntualmente i costi di accesso al Registro come determinati in base all'art. 6 del Regolamento;
- f) garantire al Contraente telefonico, che venga contattato per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l'impiego del telefono o della posta cartacea, idonee informative, in particolare sulla possibilità e sulle modalità di iscrizione nel Registro per opporsi a futuri contatti, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento.

6.2 L'Operatore che tratta i dati per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale mediante l'impiego del telefono si impegna altresì a garantire l'identificazione della linea chiamante ai sensi dell'art. 9 del Regolamento, anche quando i contatti con i Contraenti telefonici vengano curati da soggetti terzi incaricati dall'Operatore, in conformità a quanto previsto dall'art. 2 della Legge n. 5/2018 e dalla Delibera n. 156/18/CIR dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. In ogni caso, sarà cura ed onere dell'Operatore imporre anche al terzo l'obbligo di non oscurare la linea chiamante.

6.3 L'Operatore garantisce di avvalersi di dati dei Contraenti telefonici la cui raccolta, organizzazione e cessione è avvenuta nel pieno rispetto della normativa a protezione dei dati personali e delle altre disposizioni di legge e/o di regolamento vigenti.

6.4 È fatto assoluto divieto all'Operatore di cedere a terzi, in tutto o in parte, a titolo oneroso e/o gratuito, il presente contratto e/o le obbligazioni e/o i diritti dal medesimo derivanti.

6.5 L'Operatore dichiara espressamente di aver preso atto e visione che il Gestore si è dotato di un Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e di un Codice di Comportamento, disponibili sul sito web www.fub.it, e per l'effetto si impegna, per quanto di propria competenza, ad osservare rigorosamente ogni relativa previsione/disciplina, direttamente/indirettamente richiamata e/o comunque applicabile, sia essa di natura normativa, regolamentare, amministrativa, convenzionale, negoziale, codicistico-comportamentale e/o programmatica.

Art. 7. Obblighi del Gestore

7.1 Il Gestore adempie agli obblighi di cui all'art. 2 delle presenti Condizioni generali, nei tempi ivi stabiliti.

7.2 Una volta stipulato il contratto con l'Operatore, il Gestore:

- a) aggiorna i dati comunicati dall'Operatore in caso di modifica degli stessi;
- b) riscuote le tariffe di accesso al Registro;
- c) cura la verifica e l'aggiornamento delle liste di numerazioni inviate dall'Operatore, previo confronto con i dati del Registro, entro ventiquattro ore dalla ricezione della richiesta, nel rispetto della disciplina sui costi di accesso di cui all'art. 4 e secondo i termini e le modalità di cui alle presenti Condizioni generali;
- d) conserva per 24 mesi, dal momento della loro generazione e secondo quanto stabilito dal comma 5 dell'art. 8 del Regolamento, le seguenti registrazioni: degli accessi al sistema, di aggiornamento delle liste e di disconnessione da parte dei singoli Operatori.

7.3 Il Gestore assicura che il servizio venga fornito in modo da garantire sicurezza, riservatezza, affidabilità, continuità ed efficienza. Si impegna altresì ad aggiornare, se necessario, le soluzioni tecnologiche già concordate con gli Operatori e a comunicare loro tempestivamente eventuali innovazioni.

Art. 8. Limiti e/o esclusione di responsabilità del Gestore

8.1 In ordine al trattamento dei dati dei Contraenti telefonici per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l'impiego del telefono o della posta cartacea, è espressamente esclusa la responsabilità del Gestore per atti e/o comportamenti e/o omissioni posti in essere in violazione di disposizioni di legge e/o di regolamento e/o

delle presenti Condizioni generali da parte dell'Operatore e/o di terzi, e comunque per qualsivoglia attività che esuli dall'ambito di applicazione del Regolamento, ovvero nelle ipotesi di caso fortuito e/o forza maggiore. Costituiscono casi di forza maggiore tutti gli eventi al di fuori del ragionevole controllo del Gestore, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, disposizioni di legge e/o regolamentari e/o della Pubblica Amministrazione, atti e provvedimenti delle Autorità competenti, catastrofi naturali, fulmini, incendi, esplosioni, mobilitazioni, sommosse, guerre, epidemie, scioperi, mancanza di materie prime, di energia, e altri simili eventi.

8.2 Alcune responsabilità potrà essere inoltre ascritta dall'Operatore al Gestore nei seguenti casi:

- a) errata e/o imperfetta trasmissione dei dati provocata da fonti esterne, interferenze, particolari condizioni atmosferiche od ostacoli non imputabili al Gestore;
- b) eventuali carenze e/o disfunzione del servizio dovuto all'errata utilizzazione del medesimo da parte dell'Operatore, ovvero al cattivo funzionamento degli strumenti di connessione, e dei relativi accessori, utilizzati dall'Operatore;
- c) inadempimenti, inefficienze e/o problemi tecnici imputabili ai gestori di servizi postali e/o di comunicazione elettronica.

Art. 9. Riservatezza

9.1 Il Gestore e l'Operatore si impegnano reciprocamente a trattare come riservato ogni dato o informazione conosciuta o gestita in relazione alle attività per l'esecuzione del servizio fornito.

9.2 Le informazioni sul trattamento dei dati personali di cui all'art. 13 del RGPD sono contenute nel modulo di adesione al servizio di cui all'art. 2 delle presenti Condizioni generali. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Ministero delle Imprese e del Made in Italy – Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali, con sede in Roma, viale America n. 201; il Responsabile esterno del trattamento dei dati personali è la Fondazione Ugo Bordoni, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Viale del Policlinico n. 147.

Art. 10. Foro competente

Per ogni e qualsiasi controversia relativa alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione delle presenti Condizioni generali sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.